



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
85	29/07/2026	208	02	02

Oggetto:

L.R. n. 8/2008. Autorizzazione alla sospensione temporanea dell'attività oggetto della concessione di acque termo minerali denominata "Hotel Terme Parco Edera" sita nel comune di Ischia (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

la concessione per lo sfruttamento di acqua termominerale denominata “Hotel Terme Parco Edera”, ricadente nel comune di Ischia (NA), su una superficie di estensione pari ad ha 00.45.00 sul foglio di mappa n. 8 particelle 207, 1016, 685, 204, 185, 205, 206, 208, 209, 506, 1025, 1521, 1272, 1322, 213, 2499, 2501, è stata rinnovata con D.D. n. 705 del 12/8/2022, per una durata di 15 anni, in favore della società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via A. Morgioni n.26, C.F. e P. IVA 00918760638;

con istanza acquisita al protocollo n. 0564426/2026 del 24/06/2026 e relazione tecnica acquisita al protocollo n. 0591140/2026 del 02/07/2026 del direttore di miniera dott. geol. Luigi Pianese, la società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2008, la sospensione dell'attività oggetto di concessione fino al dicembre 2026, al fine di poter effettuare il programma di opere di manutenzione straordinaria, descritte nella relazione tecnica in parola, che interesserà sia il comparto alberghiero sia quello termale;

RITENUTO che

sussistano le condizioni previste dall'art. 7 comma 1 della L.R. 8/2008 per accogliere la richiesta di sospensione dell'attività oggetto della concessione di acque minerali e termali denominata “Hotel Terme Parco Edera”, ubicata nel comune di Ischia (NA), rinnovata con D.D. n. 705 del 12/8/2022;

sia pertanto da valutare congrua la richiesta di sospensione temporanea a partire dal 24/6/2026, data di presentazione dell'istanza, sino al 31/12/2026;

RILEVATO che

con la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”, è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;

con D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali. In particolare, ai sensi della predetta D.G.R. le competenze istruttorie della UOD 50.02.02 sono attualmente in carico alla UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali”;

con D.G.R. n. 708 del 12 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri per la graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità;

con D.G.R. n. 589 del 6 agosto 2025 e successivo D.P.G.R.C. n. 220 del 22 settembre 2025 è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico dirigenziale relativo alla UOS 208.02.02;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.S. 208.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi, agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTO

il R.D. n. 1443 del 29/07/1927;

la legge regionale 29 luglio 2008, n. 8;

il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della L.R. 8/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.S. 208.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della predetta struttura regionale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di autorizzare** la società Hotel Terme Parco Edera s.r.l. con sede in Ischia (NA) alla via A. Morgioni n.26, C.F. e P. IVA 00918760638, titolare della concessione di acque termominerali denominata "Hotel Terme Parco Edera", ubicata nel comune di Ischia (NA), ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 8/2008, alla sospensione dell'attività oggetto della concessione per il periodo intercorrente dal **24/6/2026 al 31/12/2026**;
2. **di obbligare** la società Hotel Terme Parco Edera s.r.l.:
 - all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n. 8/2008 e dal regolamento n. 10/2010, compreso il pagamento degli oneri di concessione e di quanto previsto dalla L.R. 1/1972;
 - ad assicurare la regolare manutenzione, mantenimento e sorveglianza della sorgente e delle relative pertinenze, durante l'intero periodo di sospensione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro). Il concessionario dovrà comunicare alla U.O.S. 208.02.02 l'avvenuta effettuazione di tali adempimenti entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, allegando specifico processo verbale;
 - a vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
 - a porre in atto le attività necessarie alla messa in sicurezza dei locali in cui ricadono il pozzo e la sorgente oggetto di concessione con un'adequata chiusura, e ripristinare le tabelle identificative;
 - a comunicare a questo ufficio:
 - l'avvenuta messa in opere delle attività di cui al punto precedente, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento;
 - lo stato dei lavori della concessione e dell'attività termale, prima del termine di scadenza della sospensione;
 - a comunicare al comune di Ischia (NA) la ripresa all'utilizzazione delle acque termali nello stabilimento;
3. **di rilasciare** il presente provvedimento senza pregiudizio del diritto dei terzi;
4. **di dare atto** che costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art.14 della L.R. n. 8/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi competenti;
5. **di notificare** il presente atto alla società "Hotel Terme Parco Edera s.r.l.", previo assolvimento dell'imposta di bollo;
6. **di inviare** il presente decreto in forma telematica, per notifica e/o per conoscenza e competenza:
 - al comune di Ischia (NA);
 - all'Assessore alle Attività Produttive e Sviluppo economico;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - all'ASL Napoli 2 Nord - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza di cui all'art. 37 comma 9 della L.R. n. 8/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa